

Gli Statuti civili e criminali della Magnifica Comunità di Bormio riformati in Coira il 3 giugno 1561

di Mario Testorelli

Siamo abituati da parecchi anni ad assistere in continuazione a convegni – ultimamente uno sulle residenze alpine o le baite di montagna – ma per lo più a parlare in questi convegni è gente che la montagna la conosce appena per esserci stata per andare qualche giorno di vacanza, ma che diversamente non ne conosce niente. Il mio Comune – Bormio – come superficie è il secondo della Lombardia (225.000 ettari) ed è quasi interamente zona di parco, per cui anche noi abbiamo moltissime restrizioni, anche da noi si fanno molti convegni, ma sempre da parte di gente che della montagna ha solamente dei vaghi ricordi. Qui invece ho l'impressione di trovarmi veramente fra montanari.

Parlare degli Statuti alpini della contea di Bormio è molto difficile, perché intanto vi devo dire subito che è chiamata impropriamente contea: non si sa a chi risale tale denominazione. Bormio è stata invece una repubblica democratica, forse la più antica che ha resistito nel tempo, precisamente dal 1201, dopo il convegno con Como, fino all'avvento del periodo napoleonico che ha fatto tramontare tutte le speranze di quanti pensavano di restare autonomi e indipendenti con i loro Statuti.

Bormio si è trovata per la sua posizione geografica al centro di importanti vie di comunicazione e, naturalmente, ha saputo approfittare di questo privilegio per vivere un'intensa vita di traffici e commerci.

Tutti gli storici valtellinesi sono stati colpiti dalle particolarità orografiche del contado di Bormio, che comprendeva anche la valle di Livigno, a se stante, ma che era costituito principalmente da tre valli, Valdisotto, Valdidentro e Valfurva, che confluiscono nella vasta conca ove sorge Bormio. Dal resto inferiore della Valtellina il Bormiese era separato da una strozzatura della valle stessa, in località detta già nel medioevo Serravalle, attraverso la quale passano a stento fra alte rocce l'Adda e la strada di fondovalle che sale a Tirano verso Bormio. La frana catastrofica del 28 luglio 1987 ha accentuato la strozzatura e la separazione.

I grandi massicci che sovrastano il contado, soprattutto a nord, riparano la conca e le valli dai venti più freddi e contribuiscono a creare un microclima particolarmente mite in relazione all'altitudine (1.200 m.) ed a produrre (fino al XVI secolo circa) condizioni sufficienti per la coltura di cereali panificabili, frutta, legumi e ortaggi. In alto vi erano pascoli estesissimi, famosi per la loro qualità, e boschi che producevano grandi quantità di legna ottima per costruzioni, fabbricazione di utensili, intagli e sculture lignee, attività tutte molto fiorenti.

Agricoltura, pastorizia ed allevamento del bestiame, produzione di lana e di tessuti assicuravano al contado una certa auto sufficienza per i bisogni essenziali. Vi erano inoltre miniere di ferro, estratto e lavorato da un esperto artigiano. Abbondavano pure cave di pietra e marmi per l'edilizia. I bagni di Bormio rappresentarono, fin dal periodo romano, una fonte di reddito cospicua. D'altra parte Bormio era un nodo stradale di grande importanza per il commercio internazionale grazie alla sua posizione geografica in prossimità dei valichi cui si accedeva rapidamente grazie alle strade arditamente costruite su pareti rocciose dai Bormini (Scale di Fraele).

Il fenomeno che meglio caratterizza la storia medievale del contado è il fatto che i principali mezzi di produzione e di servizi fossero di proprietà del Comune: non solo pascoli e boschi, ma anche i forni per la produzione del ferro, le segherie del legname, i mulini, le gualchiere e le tintorie dei tessuti, i macelli, la barberia, le osterie e i bagni termali, noti per la loro efficacia terapeutica e molto frequentati da forestieri transalpini fin dai primi secoli del medioevo. La gestione di queste strutture industriali e del settore terziario era ceduta in affitto sia a privati che a società che a singole famiglie con procedura d'incanto (metodo della candela vergine). Con tale sistema ogni attività si

mantenne efficiente e d'altra parte nessuna famiglia poté arricchirsi a dismisura, ne occupare i punti vitali dell'economia, poiché questi appartenevano alla comunità.

Anche nei principali settori lasciati all'iniziativa ed alla proprietà privata, come quello dei trasporti delle merci attraverso i valichi alpini, si volle evitare la formazione di posizioni dominanti ed assicurare a tutti un lavoro sufficiente ed autonomo. A norma degli Statuti comunali infatti ogni impresa familiare non poteva impiegare più di un certo numero di cavalli e di animali da soma. Le favorevoli condizioni naturali ed economiche si aggiungevano a quelle geo-politiche: Bormio era assai lontana dalla sede del potere ecclesiastico, l'episcopato comense, ma lo era ugualmente dalla signoria temporale di Coira. L'avvocato del vescovo curiense, il Signore di Matsch in Val Venosta, che esercitava direttamente i poteri feudali su Bormio, non riuscì a contenere le forze indipendentiste del Comune, il quale già nella seconda metà del secolo XII conquistò una propria autonomia. La società bormina ravvisava nella realizzazione di questa autonomia rispetto a Como e a Coira un affrancamento dalla soggezione e dallo sfruttamento economico che anche l'episcopato comense tendeva ad imporre attribuendo le decime locali a famiglie nobili comensi e valtellinesi. La grande distanza dalla capitale retica e dalle città lombarde, le difese orografiche, le risorse economiche, che fra l'altro permisero anche una notevole espansione demografica del contado, furono concause importanti della riuscita di questa politica.

Un ultimo elemento favorevole fu il possesso dei valichi alpini, che rendeva strategicamente importante la posizione di Bormio nella contesa per il controllo delle Alpi fra potenze transalpine e cisalpine. Prima il vescovo di Coira, poi i duchi di Milano (Sforza e Visconti) trattarono Bormio con rispetto e benevolenza per evitare una sua defezione a favore degli avversari transalpini. Quando i Grigioni occuparono Bormio lo trovarono organizzato su di una struttura tutta "particolare", con una forma di repubblica veramente libera e democratica in un periodo nel quale si stavano affermando in Europa le grandi monarchie assolutiste.

Passo ora a presentare sinteticamente gli elementi essenziali dell'organizzazione della contea.

Il popolo eleggeva i propri rappresentanti che duravano in carica il tempo indicato dagli Statuti.

Tutti i cittadini erano elettori e potevano essere eletti dall'assemblea popolare, che era composta da tutti i cittadini – detti *vicini* – ed era il supremo organo legislativo.

Il Consiglio Maggiore, formato da 120 rappresentanti (sessanta di Bormio e sessanta delle valli), provvedeva agli affari ordinari. Il Consiglio Minore era composto dai magistrati per l'esecuzione delle deliberazioni.

Come dignità superiore c'era il Podestà, chiamato dal Comune o inviato dal governo che teneva l'alto dominio sul contado. Era persona al di sopra ed al di fuori dell'ordinamento burocratico; la sua funzione era quella di garantire l'esatta applicazione delle norme statutarie.

Alla proprietà pubblica, rappresentata soprattutto da prati e boschi il cui uso era stato disciplinato con delibera consiliare del 7 ottobre 1387, soprintendevano tre procuratori.

Nel *Pallatium* convenivano i magistrati e vi era la scuola. Nella *Curia* si raccoglieva il Consiglio Maggiore e c'erano la *Tabema Municipalis*, il macello pubblico e la farmacia.

La proprietà privata era garantita e protetta dalla legge e fu sempre alla base dello sviluppo economico del Comune.

La popolazione era addetta in prevalenza all'agricoltura, pochi erano gli occupati nell'artigianato, molti nel commercio. I valichi alpini infatti erano obbligati ed anche Venezia preferiva passare per Bormio piuttosto che altrove, e così lentamente, strappando privilegio su privilegio, Bormio si creò un commercio monopolizzato. Dal Bardea sappiamo che Bormio poteva importare, senza dazio, mille carri di vino e che per ogni carico che esportava percepiva tre soldi e sei denari.

Questo in grande sintesi l'aspetto della contea, ma un concetto meno vago lo avremo esaminando, sia pure a grandi linee, gli Statuti, dai quali si ricava la rigidità di una legge preoccupata solo di tutelare gli interessi dei cittadini chiusi entro questo limitato territorio, pressato da ogni lato, ma con un solo desiderio, quello di non assumere impegni con nessuno.

Gli Statuti del 1561 che prendo in esame sono praticamente il risultato di una revisione degli Statuti deliberati dal Consiglio del popolo negli anni precedenti a partire dal 1355.

In diversi articoli si trovano riferimenti a deliberazioni prese negli anni 1363, 1387, 1390 ecc., per cui si può dedurre che si considerò che ciò che era ritenuto valido non si doveva cambiare, ma solamente riconfermare con esplicito richiamo alla deliberazione adottata.

Il Podestà assumeva la sua carica giurando di attendere con buona fede a tutti i capitoli in modo da mantenere il Comune e le persone di Bormio in buona e tranquilla pace.

I consiglieri non potevano eleggere alcun *propinquo* (parente) in alcun ufficio (art. 12) e per rendere spediti i consigli era statuito (art. 19) che nessun consigliere potesse intervenire su di un argomento più d'una volta.

Il cittadino non poteva molestare né domandare ragione né appellarsi a qualche altro governo contro il Comune di Bormio o contro qualche altro cittadino. Se lo avesse fatto sarebbe dovuto sottostare alla multa di lire 25 imperiali. Rigido era l'articolo 34 sulla tutela dei minori: i tutori dovevano giurare di reggerne giustamente e diligentemente i beni e di redigerne l'inventario nei due mesi dell'incarico, salvo la pena di cento soldi imperiali.

La permanenza dei forestieri era disciplinata da diversi articoli, sia per l'immunità che per le forme di commercio, ma quando uno permaneva sul posto per due anni doveva pagare le tasse al Comune secondo le sue facoltà (art. 40).

La proprietà ed il possesso sono ampiamente esaminati negli artt. 44-48, così come sono precise le norme sulla locazione (artt. 50-53).

In modo minuzioso è trattato il commercio del vino: in ottobre (art. 61) venivano eletti i procuratori della taverna ed i *canevari*; era rigorosamente proibito vendere vino al minuto (art. 64) da mezza brenta in giù.

Ampiamente è trattato il diritto successorio, dalla forma da dare ai testamenti, in terra di Bormio (cap. 74) e dei monti di Bormio, all'accettazione (cap. 80) o rinuncia all'eredità fino alla successione del Comune.

Interessante è l'art. 106 sull'applicazione delle tasse: *Non si debbano far tasse alcune in Bormio, se non da due uomini di quelli che sono Deputati di Sentenza, mentre che non siano procuratori di qualcheduna delle parti e che niun procuratore possa essere tassatore.*

L'art. 118 fissa le norme per la divisione dei beni secondo una decisione consiliare che risale al 14 maggio 1436.

Per la difesa del territorio era imposto (art. 122) che ogni uomo dovesse tenere presso di sé uno scudo, una lancia, una spada, un coltello, sotto pena di soldi 10 per ciascuna arma mancante.

Il diritto di proprietà era fermamente difeso; gli artt. 128-129 proibivano di andare per le possessioni altrui a lavorare o tenere la proprietà di altri.

Erano proibiti certi giochi come i *taxilli* (art. 130), la *platta* (art. 131) e le *cugole* (art. 132).

Era proibito costruire fienili di legname (art. 134), legare cavalli nella piazza del Comune (art. 135) e far fuoco nei boschi (art. 136).

Che la popolazione bormiese fosse particolarmente amante della pulizia personale lo si deduce dall'art. 140 che disciplina l'uso dei bagni comunali: nei giorni di lunedì e venerdì erano riservati alle donne ed ai ragazzi sotto gli anni dieci, negli altri giorni agli uomini; per ogni trasgressione c'era la multa di 10 soldi imperiali.

Era proibito guastare gli edifici ed i tetti (art. 143), entrare nei *broli* (art. 144) e mettere fuoco ai fienili (art. 152).

Ampia regolamentazione è data alla disciplina dei raccolti (art. 155) e delle biade (art. 156) ed alle elemosine (art. 159).

Una disposizione interessante era quella che proibiva (art. 164) di prendere pietre e salici ai *Ronchi*, e ciò per evidente ragione di difesa dalle piene del torrente Frodolfo.

Altra disposizione ricca di senso pratico (art. 168) era quella che proibiva di arare sempre da una sola parte in modo da tirare la terra sempre verso il proprio fondo.

Era fatto obbligo di aggiustare le strade (art. 169) vicino alle proprie terre e case ed era proibito rompere le *chiudende* (art. 171) e mettere spini sopra le siepi (art. 172)! Ora si usa il filo spinato!

Era severamente proibito sporcare l'acqua dell'Agualare (art. 180) e quella delle fontane (art. 190) ed era fatto obbligo ai proprietari dei molini di mantenere in ordine i canali di adduzione delle acque.

La circolazione stradale era egregiamente disciplinata con la prescrizione d'andare davanti ai buoi (art.209) e con la proibizione far correre i cavalli nell'abitato sotto pena di soldi 10.

L'art. 207 stabiliva che il legname portato a valle dalle lavine e dalle frane diventava di proprietà del padrone del fondo invaso. L'art. 228 sanciva il diritto di transitare sui terreni altrui con legname durante le operazioni di esbosco, quando i terreni erano coperti di neve (un'interpretazione estensiva di questa norma risolverebbe il problema delle piste da sci!).

La fabbrica della calce era disciplinata dall'art. 229; chiunque avesse aperta una fornace (*calchera*) senza permesso doveva pagare la multa di soldi 100 imperiali.

Una particolare cura era dedicata alla disciplina delle miniere (artt. 219, 220 e 222); era stabilita la distanza minima di nove passi del passo del fieno tra una cava e l'altra e la proprietà era del Comune, anche se la cava veniva iniziata su terreno privato.

L'art. 237 stabiliva i pedaggi per le some in transito sia che fossero dirette verso la Valle del Braulio che verso la Val Fraele; gli artt. 295 e 296 disciplinavano l'uso delle bollette per il dazio del vino.

Un articolo molto commentato dagli storici valtellinesi è il 319: *De communione non habenda cum Valle Tellina*. Da molti è stato interpretato come un atto di superbo distacco dal resto della valle, ma in pratica aveva la sua ragione d'essere per una specifica funzione economica. Siccome ogni tanto avveniva che i signori di Coira imponevano tributi alla valle, evidentemente da ripartirsi in ragione della popolazione o dei redditi, i Bormini, che avevano una numerosa popolazione ed un discreto reddito, non volevano fare le spese per gli altri. In pratica i Bormini volevano condirsi i propri affari a modo loro, senza essere confusi con altri.

In sintesi l'art. 319 affermava: *Nel caso che i Signori delle Tre Leghe vorranno imporre qualche taglia o spesa, la Comunità di Bormio non possa avere alcuna cosa comune con la Valtellina, ne contribuire con detta valle, ma se i detti Signori vorranno imporre alcuna cosa a detta comunità, la impongano separatamente.*

In sintesi la Valtellina era in stato di diretta sudditanza, la contea di Bormio era in stato di sola dipendenza: tra Coira e Bormio c'era un piccolo Commonwealth.

Questa la breve scorsa sugli Statuti civili. Un cenno agli Statuti criminali potrà completare il quadro della Magnifica Terra. Anche per gli Statuti criminali il Podestà era supremo tutore della legge.

Ricordiamo alcune nonne principali.

Era proibito rimuovere termini (art. 2) ed erano previste forti multe per coloro che, avendo litigato e poi fatto pace, rompevano ancora questa pace. La multa era di 300 giorni e lire 25 imperiali! In parole povere a Bormio non si doveva perdere tempo per le grane inutili!

Chi non ubbidiva alle ordinanze podestarili era soggetto ad una multa di soldi 40 imperiali.

Le risse ed i rumori erano puniti con varie multe (art. 12), come con multe erano punite le percosse (art. 13). L'omicidio era punito con il taglio del capo (art. 14). Interessante è il disposto dell'art. 15 che regolava il caso di morte a seguito di percosse o ferimento: se la morte avveniva quaranta giorni dopo il fatto, il reato era declassato da omicidio a rissa. Con l'impiccagione era punito il furto con omicidio (art. 18), mentre l'insulto era punito con una multa di lire 500 imperiali (art. 20).

Con la pena di morte erano puniti la violenza alle donne (art. 25) e l'infanticidio (art. 26), mentre col rogo era punito il reato di sodomia (art. 27). Con la decapitazione era punito il veneficio (art. 29).

La violenza alle cose era punita con la multa di soldi 40 imperiali, mentre per coloro che giuravano il falso era previsto il taglio della lingua (art. 33).

Le parole ingiuriose come ladro, assassino, boia, traditore, cattivo, *chigoza*, erano punite con la multa di lire 10 imperiali. La bestemmia era punita con la multa di lire 5 (art. 35).

L'uso di armi, balestre, archi, *schiochetti* era punito con lire 5, mentre con soldi 5 erano puniti i *rotelli* ed altre cose schifose fatte con la bocca.

I furti avevano una serie di sanzioni pecuniarie.

Ai notai che commettevano il falso veniva data la multa di lire 50 e tagliato il pollice della mano destra (art. 46), mentre chi tosava le monete veniva punito con la multa di lire 400 e poi bruciato! I fabbri che facevano chiavi false erano puniti con la multa di lire 10.

Interessante l'art. 56, che proibiva di condurre donne fuori di Bormio e che ha dato origine alla *serra*.

Ora dei nostri Statuti è rimasto poco o nulla, solo il ricordo di un'epoca prospera e ricca, protetta da leggi forse non perfette nella forma ma valide nella sostanza, di un'epoca che si è chiusa il 17 ottobre 1797 con l'annessione alla Repubblica Cisalpina. E questo ricordo suscita in noi un certo senso di nostalgia.

A parte il guazzabuglio che va dal 1620 (triste epoca del sacro macello) al 1639 (ritorno delle Tre Leghe Grigie), con scorribande di armati di tutte le razze che non fecero che devastare e rubare, restano nella storia della nostra terra bormina quasi quattro secoli di autonomia e di ricchi commerci che hanno lasciato un senso di orgoglio, sovente male interpretato.

Mi piace riportare a conclusione alcuni passi dei vecchi Statuti dei boschi.

Nomina annuale di tre procuratori ai boschi del Comune di Bormio

1. Così pure si prescrive, a seguito di un consiglio tenuto lunedì 7 ottobre 1387, che d'ora innanzi il Comune eleggerà due procuratori ai boschi della Terra Mastra, che dovranno assumersi la responsabilità di tutte le licenze concesse durante l'anno del loro ufficio, e alla fine dell'anno stesso render conto al Comune dove sia andata a finire la legna raccolta, conformemente alle licenze concesse. Qualora si mostrassero trascurati nel rendere conto, pagheranno d'ammenda al Comune 40 soldi a testa, anche se qualche statuto stabilisce diversamente.

2. Costoro, nel tempo della loro carica, dovranno nominare e scegliere degli zalapoteri cui demandare il compito di ispezionare i boschi comunali: allo stesso modo gli ufficiali in carica dovranno far fare frequenti controlli ai boschi stessi. I suddetti procuratori, gli zalapoteri, o due vicini qualunque del bosco, insieme o anche uno solo con la testimonianza di un altro, e i delatori che sposteranno accusa riguardante le piante, riceveranno metà dell'ammenda se questa dovrà essere inflitta ai singoli individui, la terza parte dell'ammenda sarà per tutta la vicinia.

Ordinanza riguardante il rapporto dell'ammenda

113, Così pure si prescrive che l'ammenda comminata dallo statuto a chi taglierà o danneggerà i boschi in mancanza di autorizzazione o della presenza dei deputati a ciò eletti, verrà raddoppiata, Il contravventore pagherà di persona, e cioè il podestà e gli ufficiali in carica con il caniparo maggiore e con i consiglieri designati dallo stesso podestà e dagli ufficiali, dovranno condurre i trasgressori in prigione e qui trattenerli per quattro giorni, dando loro solo due soldi di pane ed acqua; quindi di domenica od in altro giorno festivo secondo Santa Madre Chiesa, il colpevole sarà messo alla berlina in una piazza del Comune di Bormio.